

STATUTO DI ASLA

I. PARTE GENERALE

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DELEGAZIONI REGIONALI

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata "**Associazione Studi Legali Associati - A.S.L.A.**" con sede in Milano, via Freguglia 1 presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia (di seguito "Associazione").

L'Associazione può costituire proprie Delegazioni Regionali per contribuire a svolgere localmente le attività e perseguire le finalità istituzionali di cui al presente Statuto, nel territorio di Regioni italiane in cui abbiano sede o comunque operino una pluralità di Studi Membri dell'Associazione stessa. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, delibera l'apertura e la domiciliazione di tali Delegazioni Regionali, nomina uno o due Incaricati per ciascuna di esse e procede all'eventuale sostituzione di tali Incaricati ovvero alla chiusura delle Delegazioni a proprio insindacabile giudizio, dandone in ogni caso periodica comunicazione agli Studi Membri.

Gli Incaricati delle Delegazioni Regionali hanno diritto di assistere alle Assemblee ed a tutte le riunioni del Consiglio dell'Associazione, senza diritto di voto (salvo che partecipino all'Assemblea anche come rappresentante di uno Studio Membro, ovvero che partecipino a riunioni del Consiglio avendo la carica di Consigliere, ai sensi dell'art. 17 che segue).

Gli Incaricati delle Delegazioni Regionali non riceveranno alcuna remunerazione dall'Associazione, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione stessa, purché espressamente approvate dal Presidente, dal Segretario Generale ovvero dal Comitato Esecutivo.

2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non ha scopi di lucro. I Soci ed i loro rappresentanti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi, nonché all'osservanza delle norme del presente Statuto.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata, salvi recessi che facciano venir meno la pluralità dei Soci o la sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi sociali.

4. SCOPI ED ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, in considerazione:

- (a) della crescente esigenza di integrazione tra differenti competenze e specializzazioni nell'esercizio della professione legale;

- (b)** della necessità di fornire alle comunità dei cittadini e degli affari servizi di assistenza e consulenza legale sempre più idonei alle esigenze del mercato;
- (c)** della crescente esigenza di fornire alle imprese servizi di consulenza legale adeguati alla progressiva multinazionalità e transnazionalità delle realtà imprenditoriali italiane ed estere,

ha per oggetto:

- (i)** la promozione di iniziative nell'ambito della formazione ed aggiornamento professionale, con particolare riferimento agli aspetti internazionali del diritto;
- (ii)** la promozione e diffusione della cultura dell'esercizio della professione legale in forma associata o societaria;
- (iii)** lo studio e la promozione delle forme giuridiche più idonee per la costituzione di associazioni tra professionisti, finalizzate all'esercizio in comune della professione legale;
- (iv)** lo studio e la definizione, in cooperazione con gli Organismi istituzionali nazionali preposti alla disciplina dell'esercizio della professione legale, di una regolamentazione dei vari aspetti dell'esercizio della professione legale in forma associata che tenga conto delle caratteristiche e della rilevanza di tale fenomeno;
- (v)** lo studio e la definizione, in cooperazione con gli Organismi istituzionali nazionali, europei ed internazionali preposti alla disciplina dell'esercizio della professione legale nelle differenti giurisdizioni, di regolamentazioni armonizzate al fine di consentire la prestazione di consulenza legale in modo integrato in ciascuno dei Paesi membri dell'Unione Europea e del GATS.

5. REQUISITI DEI SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione gli Studi Legali italiani che sono organizzati in forma associata ovvero in forma di società costituite tra Avvocati, nonché analoghi Studi Legali esteri aventi un'organizzazione stabile in Italia o un collegamento stabile con Studi Legali italiani, la cui attività rifletta le esigenze indicate al precedente art. 4.

Vi è una sola categoria di Soci dell'Associazione, con pari diritti e doveri.

6. AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati o dei loro rappresentanti. L'Associazione potrà richiedere che alla domanda sia accluso un questionario contenente informazioni relative allo Studio Legale richiedente.

L'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Associazione con riserva, e dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

7. DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il Presidente e il Segretario Generale possono manifestare la volontà e le determinazioni dell'Associazione, ma non possono spendere il nome dei singoli Studi Legali Soci dell'Associazione se non previo espresso consenso degli stessi o dei loro rappresentanti.

8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- (a)** per recesso, da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo;
- (b)** per decadenza, e cioè la perdita di qualunque dei requisiti di ammissione; fra l'altro, il pagamento ritardato di oltre 60 (sessanta) giorni di una o più delle quote e contributi dovuti ai sensi dell'art. 25 che segue sarà causa di decadenza;
- (c)** per delibera di esclusione assunta dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo per accertati motivi o incompatibilità, nonché per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tali scopi il Comitato Esecutivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci.

9. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- (a)** l'Assemblea;
- (b)** il Consiglio;
- (c)** il Comitato Esecutivo;
- (d)** il Presidente;
- (e)** il Segretario Generale;
- (f)** il Segretario Esecutivo.

Tutti i suddetti Organi amministrativi (lettere da (b) ad (f)) sono liberamente eleggibili.

10. PRINCIPI GENERALI

L'Associazione ha nell'Assemblea il proprio organo sovrano, che comprende tutti i Soci. Il rapporto associativo è regolato in modo uniforme per tutti i Soci, che partecipano alla vita dell'Associazione in via continuativa.

II. ASSEMBLEA

11. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea tutti i Soci, con diritto ciascuno ad un voto da esprimere tramite proprio rappresentante, anche ai fini dell'approvazione dello Statuto ed eventuali sue modifiche nonché per l'elezione degli Organi amministrativi.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Segretario Generale almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico/finanziario dell'esercizio precedente (di seguito il "Rendiconto Annuale"), l'eventuale rinnovo delle cariche sociali nonché presentazione di preventivi di spesa.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- (a)** per decisione del Comitato Esecutivo o del Consiglio;
- (b)** su richiesta scritta, indirizzata al Presidente o al Segretario Generale, dei rappresentanti di almeno 5 (cinque) Soci.

12. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invito in forma scritta (inclusa trasmissione a mezzo telefax o e-mail) trasmesso ai rappresentanti dei Soci ed agli Incaricati delle eventuali Delegazioni Regionali costituite ai sensi dell'art. 1 che precede, a cura del Presidente o del Segretario Generale, i quali possono delegare al Segretario Esecutivo le formalità di convocazione e l'inoltro dei relativi avvisi; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni.

13. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, dei rappresentanti di almeno un terzo dei Soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza, anche per delega o con la partecipazione al voto per corrispondenza, dei rappresentanti di almeno un quarto dei Soci.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un rappresentante di altro Socio; non è comunque consentito il cumulo delle deleghe in numero superiore a 5 (cinque) per ciascun Socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal Segretario Generale, o in caso di assenza di entrambi da altro membro del Consiglio designato dai presenti, e in assenza anche di questi da un rappresentante di un Socio designato dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Esecutivo, o in caso di sua assenza o impedimento da persona scelta da chi presiede l'Assemblea.

Il Presidente e il Segretario Generale hanno inoltre la facoltà, quando lo ritengano opportuno, di richiedere la presenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea e fungere da segretario.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, salvo che, per l'approvazione delle delibere di cui all'art. 15 (e), (f) e (g) che segue, sarà in ogni caso necessario il voto favorevole dei rappresentanti di almeno un terzo di tutti i Soci.

14. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione di chi la presiede, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso chi presiede l'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

15. COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- (a)** nominare i membri del Consiglio;
- (b)** nominare il Presidente;
- (c)** nominare il Segretario Generale;
- (d)** discutere ed approvare il Rendiconto Annuale;
- (e)** deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- (f)** deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- (g)** deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- (h)** deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Comitato Esecutivo o dal Consiglio.

III. CONSIGLIO

16. COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ha il compito di:

- (a)** determinare, sulla base dei principi generali indicati dall'Assemblea, gli indirizzi di attività dell'Associazione;
- (b)** ratificare la nomina dei membri del Comitato Esecutivo scelti dal Presidente e dal Se-

gretario Generale;

- (c) valutare, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, il progetto di Rendiconto Annuale predisposto dal Comitato Esecutivo e da sottoporre all'Assemblea;
- (d) deliberare, su eventuale proposta del Presidente o del Segretario Generale, su ogni atto dell'Associazione di carattere economico, patrimoniale e finanziario ad esso sottoposto;
- (e) esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Comitato Esecutivo, incluse ad esempio proposte relative all'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad attività di Istituzioni o Enti pubblici e privati che interessino le finalità dell'Associazione stessa;
- (f) deliberare, su eventuale proposta del Presidente o del Segretario Generale, sulle ipotesi di ammissione di nuovi Soci o esclusione di Soci.

17. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è formato da un numero di membri compreso fra 9 (nove) e 23 (ventitrè), rappresentanti di Soci, nominati dall'Assemblea.

Prima di procedere alla nomina del Consiglio, l'Assemblea determina il numero dei membri da nominare (ivi inclusi il Presidente ed il Segretario Generale).

Contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio, l'Assemblea nomina fra i professionisti rappresentanti di Soci il Presidente ed il Segretario Generale, che sono membri di diritto del Consiglio stesso.

Il Consiglio dura in carica 2 (due) anni dalla nomina e comunque fino alla prima Assemblea successiva alla sua scadenza, che procederà al suo rinnovo.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un membro del Consiglio divenga titolare, socio o collaboratore di uno Studio Legale diverso da quello al quale apparteneva al momento della propria nomina, la prima Assemblea successiva potrà discrezionalmente deliberare di sostituirlo o confermarlo nella carica.

Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere confermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio, purché resti in carica almeno la metà dei consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio avrà facoltà di procedere - mediante cooptazione di rappresentanti di Soci - all'integrazione dei propri membri fino al limite fissato dall'Assemblea al momento della nomina del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio cooptati decadranno dalla carica in occasione della prima Assemblea successiva, salvo conferma da parte della stessa. In ipotesi di mancata conferma di uno o più membri del Consiglio cooptati, l'Assemblea provvederà alla nomina dei membri del Consiglio in loro sostituzione.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione per le proprie funzioni, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio – ancorchè senza diritto di voto – tutti gli Incaricati delle Delegazioni Regionali costituite ai sensi dell'art. 1 che precede e coloro che in passato hanno ricoperto la carica di Presidente, Segretario Generale o membro del Comitato Esecutivo dell'Associazione, purché tuttora facenti parte di uno Studio Membro.

18. RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce in unica convocazione con frequenza almeno trimestrale, e comunque ogni qualvolta il Presidente, il Segretario Generale o il Comitato Esecutivo lo ritengano necessario, o qualora ne facciano richiesta scritta al Presidente o al Segretario Generale almeno 5 (cinque) dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio dovranno essere convocate con avviso contenente un sintetico ordine del giorno delle questioni da trattare, trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail, ed inviato anche agli Incaricati delle Delegazioni Regionali. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente, o in sua vece dal Segretario Generale, o in caso di assenza di entrambi da un membro del Comitato Esecutivo designato dai presenti, e in assenza anche di questi da un altro membro del Consiglio designato dai presenti.

I membri del Consiglio sono tenuti a mantenere la riservatezza sugli argomenti trattati e le decisioni assunte.

Il libro delle adunanze del Consiglio è tenuto a cura del Segretario Esecutivo; nello stesso vengono inseriti i verbali sintetici delle riunioni del Consiglio e le delibere eventualmente adottate, quando abbiano rilevanza esterna.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei propri membri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti espressi prevale il voto di chi presiede la riunione.

IV. COMITATO ESECUTIVO

19. COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

- (a)** dare esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio e deliberare su ogni questione riguardante lo svolgimento dell'attività interna ed esterna dell'Associazione, secondo le linee generali eventualmente indicate dall'Assemblea e dal Consiglio, assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie o opportune;

- (b)** predisporre il progetto di Rendiconto Annuale da sottoporre alla valutazione del Consiglio ed all'approvazione dell'Assemblea, nonché eventuali preventivi di spesa;
- (c)** deliberare su ogni altro atto dell'Associazione di carattere economico, patrimoniale e finanziario che il Presidente o il Segretario Generale ritengano di sottoporre al Comitato stesso;
- (d)** esprimere pareri su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o dal Segretario Generale;
- (e)** procedere nel corso di ogni anno alla revisione dell'elenco dei Soci, per accertare fra l'altro la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, adottando gli opportuni provvedimenti in caso contrario, inclusa la formulazione di proposta di esclusione all'Assemblea;
- (f)** deliberare l'accettazione, con riserva, delle domande per l'ammissione di nuovi Soci da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea successiva;
- (g)** deliberare sull'adesione e/o partecipazione dell'Associazione ad attività di Istituzioni o Enti pubblici e privati che interessino l'attività dell'Associazione stessa;
- (h)** deliberare, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, sull'apertura e domiciliazione delle Delegazioni Regionali di cui all'art. 1 che precede, sulla nomina di uno o due Incaricati per ciascuna di esse, sull'eventuale sostituzione di tali Incaricati e sulla chiusura delle Delegazioni come indicato in tale art. 1.

Il Comitato Esecutivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Comitato Esecutivo stesso su proposta del Presidente o del Segretario Generale, composte da rappresentanti dei Soci ovvero anche da altri soggetti opportunamente qualificati.

20. COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dal Segretario Generale e da un numero di altri membri compreso fra 3 (tre) e 5 (cinque), scelti congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale tra i membri del Consiglio.

La designazione dei membri del Comitato Esecutivo da parte del Presidente e del Segretario Generale avviene in occasione della prima riunione del Consiglio che, preso atto delle designazioni formulate, ne ratifica la nomina con propria delibera. L'eventuale mancata ratifica di uno o più membri del Comitato Esecutivo designati dal Presidente e dal Segretario Generale dovrà essere motivata. In tal caso il Presidente ed il Segretario Generale, tenuto conto delle osservazioni espresse dal Consiglio, designeranno uno o più altri membri del Comitato Esecutivo in sostituzione di quelli non ratificati.

Il Comitato Esecutivo dura in carica 2 (due) anni dalla nomina, e comunque fino alla prima riunione del Consiglio successiva alla scadenza.

Nel caso in cui, nel corso del proprio mandato, un membro del Comitato Esecutivo divenga titolare, socio o collaboratore di uno Studio Legale diverso da quello al quale appartene-

neva al momento della propria nomina, il Consiglio, su indicazione del Presidente e del Segretario Generale, potrà discrezionalmente deliberare di sostituirlo o confermarlo nella carica alla prima riunione successiva. Qualora il Consiglio decida per la sostituzione, la designazione del sostituto spetterà congiuntamente al Presidente ed al Segretario Generale secondo quanto sopra previsto.

Al termine del mandato i membri del Comitato Esecutivo possono essere confermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei membri del Comitato Esecutivo, il Presidente e il Segretario Generale avranno facoltà di procedere - mediante cooptazione di altri membri del Consiglio - all'integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario.

I membri del Comitato Esecutivo cooptati decadranno dalla carica in occasione della prima successiva riunione del Consiglio, salvo conferma da parte dello stesso. In ipotesi di mancata conferma di uno o più membri del Comitato Esecutivo cooptati, il Presidente e il Segretario Generale provvederanno alle designazioni sostitutive in conformità a quanto stabilito dal secondo paragrafo del presente art. 20.

In caso di cessazione del Presidente o del Segretario Generale, per qualsiasi ragione, quello dei due restato in carica cumulerà le due funzioni fino alla prima Assemblea successiva, che procederà alla nomina del nuovo Presidente o nuovo Segretario Generale.

I membri del Comitato Esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione per le proprie funzioni, salvo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo – ancorchè senza diritto di voto – tutti coloro che in passato hanno ricoperto la carica di Presidente, Segretario Generale o membro del Comitato stesso, purché tuttora facenti parte di uno Studio Membro.

21. RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce possibilmente una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente o il Segretario Generale lo ritengano necessario, o qualora ne facciano richiesta al Presidente o al Segretario Generale almeno 2 (due) dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate con avviso contenente un sintetico ordine del giorno delle questioni da trattare, trasmesso almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante telefax o e-mail. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo potrà essere convocato con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e sono presiedute dal Presidente, o in sua vece dal Segretario Generale, o in caso di assenza di entrambi da un altro membro designato dai presenti.

I membri del Comitato Esecutivo sono tenuti a mantenere la riservatezza sugli argomenti trattati e le decisioni assunte.

Il libro delle adunanze del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Segretario Esecutivo;

nello stesso vengono inseriti i verbali sintetici delle riunioni del Comitato e le delibere eventualmente adottate, quando abbiano rilevanza esterna.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice dei propri membri presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti espressi prevale il voto di chi presiede.

V. PRESIDENTE

22. NOMINA E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 17 che precede, presiede l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente, di concerto con il Segretario Generale, dirige e coordina le attività dell'Associazione della quale ha, insieme al Segretario Generale, la legale rappresentanza.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione e la rappresentanza legale della stessa, in via disgiunta rispetto al Segretario Generale.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne dirige e coordina l'attività, d'intesa con il Segretario Generale.

VI. SEGRETARIO GENERALE

23. NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione, anch'egli nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 17 che precede, presiede l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo in caso di assenza, impedimento ovvero delega del Presidente.

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente e su indicazioni dello stesso, dirige e coordina le attività dell'Associazione della quale ha, insieme al Presidente, la legale rappresentanza. Il Segretario Generale sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, d'intesa con il Presidente ed avvalendosi dell'opera del Segretario Esecutivo.

Anche al Segretario Generale spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione e la rappresentanza legale della stessa, in via disgiunta rispetto al Presidente.

Il Segretario Generale, in caso di assenza, impedimento ovvero su delega del Presidente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne dirige e coordina l'attività.

VII. SEGRETARIO ESECUTIVO

24. NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO ESECUTIVO

Il Segretario Esecutivo dell'Associazione è nominato dal Comitato Esecutivo per 2 (due) anni, su proposta congiunta del Presidente e del Segretario Generale, ed è scelto fra i rappresentanti dei Soci ovvero anche fra altri soggetti.

Il Segretario Esecutivo cura il disbrigo dell'attività ordinaria dell'Associazione e svolge ogni altro compito demandatogli dal Presidente o dal Segretario Generale, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Segretario Esecutivo partecipa di regola all'Assemblea nonché alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, redigendo in bozza i relativi verbali.

Al Segretario Esecutivo, qualora non sia stato scelto fra i rappresentanti dei Soci, potrà essere attribuito un compenso per l'attività svolta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e approvate dal Presidente o dal Segretario Generale, secondo la disciplina applicabile al rapporto di lavoro posto in essere.

VIII. FINANZE E PATRIMONIO

25. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- (a)** da una quota fissa di iscrizione di € 1.000 (mille Euro) per ogni Socio, da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione (o diverso importo eventualmente stabilito dal Comitato Esecutivo, salvo ratifica alla prima Assemblea successiva);
- (b)** da un contributo ordinario annuo di € 2.000 (duemila Euro) per ogni Socio, o nella diversa misura che sarà stabilita dall'Assemblea per ciascun anno successivo su proposta del Comitato Esecutivo;
- (c)** da eventuali contributi straordinari che potranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle derivanti da quanto precede;
- (d)** da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi ovvero di Soci o loro rappresentanti o appartenenti.

Il versamento delle quote di iscrizione e contributi ordinari annui, nonché dei contributi e simili di cui alle lettere da (a) a (d) che precedono, rappresenta un mero versamento a fondo perduto per sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione e non dà diritto ad alcuna quota del patrimonio associativo.

Pertanto il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione non avrà diritto al rimborso delle quote di iscrizione né dei contributi e simili da esso versati, e non

dispone in ogni caso di alcuna "quota associativa" suscettibile di trasferimento o di rivalutazione.

Tutti i contributi dovranno essere versati dai Soci in unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fattane dal Presidente, dal Segretario Generale o dal Segretario Esecutivo, salve eventuali diverse modalità di versamento per contributi straordinari stabilite dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.

26. DIVIETO DI EFFETTUARE DISTRIBUZIONI AI SOCI

Non è consentita alcuna distribuzione ai Soci, anche in via indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero fondi di qualsiasi natura appartenenti all'Associazione durante la vigenza della stessa, salva solo l'ipotesi che ciò sia prescritto per legge.

IX. NORME FINALI E GENERALI

27. ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno di calendario.

La tenuta della contabilità dell'Associazione e l'esecuzione degli adempimenti obbligatori, anche fiscali, sono affidate al Segretario Esecutivo secondo le direttive del Presidente e del Segretario Generale, che possono a tal fine avvalersi o autorizzare il Segretario Esecutivo ad avvalersi, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo, di consulenti muniti delle necessarie qualifiche professionali.

28. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea designerà uno o più Liquidatori determinandone i poteri.

L'eventuale attivo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto dai Liquidatori, secondo le indicazioni eventualmente ricevute dall'Assemblea, ad altra o altre associazioni, enti o istituzioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, salvo quanto diversamente stabilito dalle applicabili disposizioni di legge.

29. REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento dell'Associazione o di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Esecutivo o del Consiglio.

30. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.